



***COMUNE DI CALDERARA DI RENO***  
*Città Metropolitana di Bologna*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE  
E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI  
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

*(L. 160/2019 comma 837)*

Approvato con deliberazione consiliare n. 121 del 22-12-2020  
In vigore dal 15-01-2021

## INDICE

- Art. 1: Oggetto
- Art. 2: Disposizioni generali
- Art. 3: Presupposto del canone
- Art. 4: Soggetto passivo
- Art. 5: Commercio su aree pubbliche
- Art. 6: Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7: Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 8: Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 9: Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 10: Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 11: Determinazione del canone
- Art. 12: Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- Art. 13: Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Art. 14: Occupazione per commercio itinerante
- Art. 15: Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 16: Accertamenti - Recupero canone
- Art. 17: Sanzioni e indennità
- Art. 18: Sospensione dell'attività di vendita
- Art. 19: Riscossione coattiva
- Art. 20: Disposizioni finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1 Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Calderara di Reno;

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.

3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui al precedente comma 2 realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

4. Sono considerate temporanee le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

#### **Articolo 5**

##### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

#### **Articolo 6**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

#### **Articolo 7**

##### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
- e) per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.

#### **Articolo 8**

##### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "B" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

### **Articolo 9**

#### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### **Articolo 10**

#### **Determinazione delle tariffe giornaliera**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata

**Articolo 11**  
**Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto è applicata al canone una riduzione del 50%
4. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 15 giorni è applicata una riduzione sul canone del 30%
5. Per le occupazioni mercatali temporanee che si verificano in località decentrate, con carattere "ricorrente" o in occasione di sagre, fiere, rassegne culturali e feste paesane è prevista una riduzione del canone dell'80%
6. Alle occupazioni effettuate dai mercati sperimentali, fino all'istituzione definitiva del mercato, è applicata la tariffa corrispondente alla categoria terza. Dall'istituzione definitiva del mercato in avanti si applica la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza.

**Articolo 12**  
**Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

**Articolo 13**  
**Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

**Articolo 14**  
**Occupazione per commercio al dettaglio in forma itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

**Articolo 15**  
**Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le modalità ed i termini di pagamento si rimanda alle disposizioni contenute nel *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*

**Articolo 16**  
**Accertamenti - Recupero canone**

1. Per quanto concerne l'accertamento si rimanda alle disposizioni contenute nel *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

**Articolo 17**  
**Sanzioni e indennità**

1. Per quanto concerne le sanzioni e le indennità si rimanda a quanto disposto nel *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*

**Articolo 18**  
**Sospensione dell'attività di vendita**

1. Il dirigente competente, nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

**Articolo 19**  
**Riscossione coattiva**

1. Per quanto concerne la riscossione coattiva si rimanda a quanto disposto nel *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*

**Articolo 20**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2021.